

Spett.le

Associazione ESODATI DEL SUPERBONUS per la transizione energetica, ecologica e sostenibile

Premesso che:

- a) gli articoli 119, 119 ter e il secondo comma dell'art. 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche (Decreto Rilancio) prevedono che i soggetti che hanno sostenuto nei termini di legge le spese per gli specifici interventi previsti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
 - per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e fino ad un importo massimo pari allo stesso, anticipato dal fornitore in relazione ai predetti interventi;
 - per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione.L'Agenzia delle Entrate, con propri provvedimenti, ha costantemente fornito indicazioni in merito all'applicazione di dette normative.
- b) Intesa Sanpaolo S.p.A ("Banca") offre alla propria clientela la possibilità di cedere alla Banca i crediti fiscali di cui alla premessa a) utilizzando un iter di preventiva verifica e controllo dei crediti da essa strutturato anche con l'ausilio dei propri consulenti fiscali (attualmente Deloitte Consulting S.r.l. e Studio Tributario e societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. - di seguito Deloitte)
- c) La Banca e l'Associazione ESODATI DEL SUPERBONUS per la transizione energetica, ecologica e sostenibile ("Associazione") sin dal 15 settembre 2023 hanno avviato interlocuzioni e negoziazioni che vengono formalizzate con la sottoscrizione del presente accordo;

tutto ciò premesso

- 1) La "Banca" è disponibile a rendersi cessionaria dei crediti d'imposta di cui al Decreto Rilancio ad essa presentati dai soci dell'Associazione fino all'importo massimo di Euro [REDACTED] milioni (Euro [REDACTED] milioni) entro il [REDACTED].
- 2) A tal fine l'Associazione dovrà periodicamente fornire alla Banca l'elenco dei propri associati interessati a cedere i propri crediti alla Banca ("i Soci"). La Banca prende atto della scelta dell'Associazione di porre un proprio limite massimo di cessione per ogni socio, applicabile sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, pari ad € 500.000,00 per la predisposizione dell'elenco succitato. Il limite è adottato dall'Associazione con l'obiettivo di tutelare gli interessi di tutti gli associati, evitando di favorire coloro che siano titolari di crediti consistenti, che potrebbero consumare rapidamente le risorse messe a disposizione dalla Banca, a discapito dei soci titolari, invece, di crediti più ridotti. Ne discende che il parametro suddetto è stato individuato dall'Associazione per assicurare a tutti gli aderenti all'associazione un eguale possibilità di cessione del credito. Resta inteso che nessun onere di controllo relativo al suddetto limite di 500.000,00 Euro è posto a carico della Banca. I Soci prenderanno contatto con la Banca per ricevere le opportune indicazioni operative.

- 3) I Soci dovranno rispettare il processo di cessione in essere presso la Banca, rimettendosi alle valutazioni effettuate da Deloitte e dalla Banca in merito alla sussistenza, regolarità e cedibilità del credito oggetto di cessione, nel rispetto delle normative vigenti. A tal fine dovranno fornire tutta la documentazione loro richiesta
- 4) Solo laddove il credito fosse ritenuto cedibile alla Banca a seguito delle verifiche menzionate al precedente punto 3) e la Banca ritenesse di procedere al relativo acquisto, la cessione del credito si perfezionerà mediante la sottoscrizione del relativo contratto di cessione del credito d'imposta, il cui modello contrattuale standard utilizzato dalla Banca è richiedibile dal Socio presso la filiale di riferimento del Socio stesso.
- 5) Le condizioni economiche applicabili ai contratti di cessione che verranno di volta in volta sottoscritti saranno quelle proposte a tutta la clientela della Banca e indicate nei Fogli Informativi pubblicati periodicamente dalla Banca vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti di cessione.
- 6) Resta inteso che la Banca quale soggetto obbligato, in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l'adempimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 231/2007, avrà facoltà di non procedere all'acquisizione di ulteriori crediti e risolvere il presente accordo.
- 7) Al raggiungimento dell'importo massimo di Euro █ milioni la Banca darà immediata comunicazione all'Associazione e non potrà accettare alcuna nuova cessione. Resta inteso che in caso di mancata accettazione dell'acquisto di un credito fiscale da parte della Banca, il relativo importo non viene computato nel calcolo riguardante il raggiungimento dell'importo massimo di Euro █ milioni.
- 8) Sia la Banca sia l'Associazione resteranno liberi di concludere accordi con terze parti aventi oggetto analogo a quello di cui al presente accordo. Pertanto, lo stesso non determina un vincolo di esclusiva a carico di alcuna delle parti.
- 9) L'attività di collaborazione qui descritta non prevede la corresponsione di alcuna remunerazione tra la Banca e l'Associazione.
- 10) L'Associazione non svolgerà alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari o servizi di terzi.
- 11) La Banca non svolgerà alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti e/o servizi di terzi.
- 12) L'Associazione dichiara:
 - di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, nonché del Codice Etico e del Codice interno di comportamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, pubblicati sul sito internet www.intesasanpaolo.com;
 - di impegnarsi, nell'esecuzione del presente accordo, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
 - di impegnarsi a segnalare tempestivamente:
 - all'Organismo di Vigilanza (all'indirizzo OrganismoDiVigilanzaDL231@intesasanpaolosmartcare.com, o al diverso indirizzo eventualmente tempo per tempo indicato nel citato Modello)

qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 231/2001;

- ad anticorruzione@intesasanpaolo.com qualsiasi indebita richiesta, offerta, accettazione di denaro o altra utilità, effettuata o ricevuta, anche indirettamente, da propri dipendenti o collaboratori di cui venga a conoscenza, con l'obiettivo di indurre, premiare o omettere una funzione/attività in relazione all'esecuzione del contratto;
- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli incarichi di cui al presente accordo costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ..

13) Con riferimento ai dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, la Banca e l'Associazione si obbligano a trattare i dati personali ricevuti dall'altra parte esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del presente accordo e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

14) Fatto salvo quanto previsto dal presente accordo, la Banca e l'Associazione hanno l'obbligo di astenersi dal comunicare a terzi e di non divulgare alcuna informazione riservata di cui vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo.

Per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni relative al presente accordo, la Banca e l'Associazione si impegnano a non utilizzare, copiare, comunicare o divulgare tali informazioni a terzi in alcun modo, garantendo che tali informazioni saranno trattate in maniera riservata dai propri dipendenti e collaboratori.

L'impegno alla riservatezza previsto dal presente articolo non sarà valido in caso d'informazioni che siano già di dominio pubblico o la cui divulgazione sia obbligatoria ai sensi di leggi e regolamenti, ovvero su richiesta delle Autorità competenti, e resterà in vigore per un massimo di 3 (tre) anni dalla scadenza o dalla risoluzione del presente accordo.

15) La Banca e l'Associazione concordano che ogni comunicazione tra di esse dovrà avvenire in forma scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi o agli indirizzi indicati in forma scritta, così come eventualmente modificati in seguito, in modo analogo:

Banca:

[REDACTED]

Associazione:

[REDACTED]

16) Con il presente accordo, la Banca e l'Associazione si danno reciprocamente atto che lo stesso è stato negoziato individualmente tra le stesse, per quanto attiene a ogni singola clausola ivi contenuta e, pertanto, non si applicheranno le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ogni modifica e/o integrazione al presente accordo dovrà essere effettuata in forma scritta.

Qualora una o più clausole del presente accordo risultino nulle o inapplicabili, la validità delle rimanenti clausole non sarà in alcun modo compromessa e le stesse saranno in ogni caso valide ed efficaci.

La Banca e l'Associazione non potranno, in alcun modo, concedere a terzi diritti derivanti dal presente accordo, né, tantomeno, potranno cedere il presente accordo, in tutto o in parte, a terze parti.

17) L'Associazione può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel foglio informativo relativo alla cessione, disponibile nelle filiali e sul sito internet della Banca.

Se l'Associazione non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel foglio informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o alla Banca.

L'Associazione e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

18) Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti ai sensi del presente accordo, ivi inclusa ogni controversia relativa alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché ogni procedimento cautelare contemplato dal Codice di Procedura Civile, saranno sottoposti alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano (Italia).

19) Il presente accordo è disciplinato dal diritto italiano.

20) Il presente accordo ha durata fino al [REDACTED] (Scadenza). Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo inviando comunicazione scritta ai sensi del precedente articolo 15, con un preavviso di 15 giorni.

Qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vorrete inviarci una risposta che riporti integralmente il contenuto della presente, firmata per accettazione.

Torino, [REDACTED]

Intesa Sanpaolo S.p.A.
[REDACTED]